

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE COMUNITÀ DI AUTOCONSUMO

Ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'AEM SA nella seduta del 09 maggio 2018
Esso sostituisce ed annulla ogni precedente disposizione in materia

1. Premessa

I consumatori finali allacciati alla rete elettrica che sono anche produttori di elettricità, possono consumare in loco interamente o in parte l'energia elettrica prodotta. Questa prerogativa può essere esercitata se la potenza dell'impianto di produzione raggiunge almeno il 10% della potenza allacciata del raggruppamento (art. 15 OEn).

Il proprietario fondiario che intende esercitare la sua attività in regime di consumo proprio deve darne comunicazione a AEM SA con 3 mesi di anticipo (per le pratiche amministrative fa stato la fine del mese di inoltro della comunicazione).

2. Comunità di consumo proprio

La produzione propria può essere suddivisa in loco anche tra più consumatori finali (proprietà immobiliari in affitto, locazione o proprietà per piani) residenti nello stabile in cui è situata la produzione decentrata (Comunità di autoconsumo, CA) o in aree circostanti, di cui almeno una confinante con il fondo su cui sorge l'impianto (Area di autoconsumo, AA).

I locatari e gli affittuari, nonché i comproprietari e/o coloro che abitano all'interno di una AA, possono scegliere se entrare a far parte della "Comunità/Aree di autoconsumo" o essere serviti in regime normale dalla rete AEM SA. Coloro che partecipano alla CA o alla AA possono tornare ad essere serviti dalla rete AEM SA solo se la Comunità non adempie ai propri obblighi oppure se hanno diritto di accesso alla rete (art. 17 cpv. 3 Lene) e intendono farlo valere per sé.

Gli utenti di AEM SA che intendono entrare a far parte della CA/AA devono darne tempestiva comunicazione all'azienda e disdire il contratto in essere con un preavviso di tre mesi per la fine di un mese. In assenza di tale disdetta il contratto rimane in vigore.

3. Responsabilità

La Comunità di autoconsumo nomina un rappresentante del raggruppamento verso l'esterno cui verrà fatturata l'energia prelevata dalla rete AEM SA (energia, rete e contributi di legge) ed accreditato secondo tariffa il corrispettivo per l'energia eccedente prodotta in proprio e non consumata in loco (indipendentemente se l'impianto di produzione sia di proprietà del proprietario fondiario o di terzi).

Rappresentante e consumatori sono debitori solidali nel confronto di AEM SA che potrà compensare eventuali mancati pagamenti deducendoli dall'accredito per l'energia prodotta in eccedenza dalla Comunità di autoconsumo e non consumata in loco.

4. Tariffe applicabili

4.1 Energia

La fornitura dell'energia da parte della AEM SA alla CA/AA avviene di regola applicando le tariffe della Categoria A (economie domestiche).

Nel caso in cui all'interno della CA/AA vi siano destinazioni diverse, e nella misura in cui la CA/AA opti per un contatore unico senza altro accordo con l'azienda la tariffa applicabile risulta, per parità di trattamento con tutti gli altri utenti del comprensorio di distribuzione, quella della categoria più elevata. Eccezioni possono essere valutate nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 8 del presente Regolamento e nella misura in cui il consumo delle destinazioni estranee alla categoria A siano rilevate da contatori ufficiali AEM SA ed i relativi oneri siano coperti dall'utente.

4.2 Rete

La copertura degli oneri di rete (incluso l'abbonamento annuo) avviene di regola applicando le tariffe per la relativa potenza abbonata dello stabile, misurata alla valvola d'introduzione¹, dedotto un fattore di contemporaneità valutato in base agli allacciamenti esistenti.

5. Utilizzo della rete

AEM SA per far sì che vengano ottimizzati i prelievi dalla propria rete a monte e aumenti l'efficienza dell'utilizzo delle energie rinnovabili, fatturerà la punta massima registrata nell'arco di un mese secondo le tariffe in vigore per le categorie tariffali A e B.

6. Utenti che non aderiscono alla Comunità di autoconsumo

Se uno o più utenti di un immobile facente parte di una CA o AA non dovessero partecipare alla Comunità di autoconsumo, essi hanno diritto alla fatturazione secondo i canoni usuali dell'azienda, in questo caso la colonna di alimentazione di questi vani verrà tenuta separata da quella della Comunità e conteggiata separatamente, con spese a carico dell'interessato.

7. Diritti e doveri delle CA ed AA

CA/AA hanno tutti i diritti e doveri di ogni singolo utente nei confronti della AEM SA quale gestore di rete. In particolare sono tenuti a:

- assumersi tutti i costi, incluso quello per lo smantellamento dei contatori, rispettivamente per garantire la libera scelta degli membri e partecipanti del raggruppamento di cui al punto 2;
- trasmettere ai propri utenti tutte le informazioni riferite alla gestione della rete fornitegli da AEM SA;
- tenere un catasto aggiornato della destinazione dei singoli alloggi ed a comunicarla regolarmente 1 volta all'anno (di regola entro il 30 novembre) ad AEM;
- a rispettare le prescrizioni OIBT.

In caso di mancato rispetto di queste ultime due disposizioni, AEM SA impone di procedere alla stesura dei Rapporti di Sicurezza (RASI) per tutto lo stabile nei termini più restrittivi imposti dall'OIBT.

8. Servizi

AEM SA può offrire alle CA/AA un contratto per la messa a disposizione dello strumento ufficiale di misura del consumo di ogni singolo utente della CA/AA, la sua lettura e certificazione, nonché la fatturazione dei consumi per conto ed a nome della Comunità stessa.

9. Clausola transitoria

Le CA/AA operanti prima del 31.12.2018 saranno astrette alle disposizioni dell'art. 5 del presente contratto a partire dal 01.01.2020.

Per l'anno 2018 l'abbonamento annuale delle CA/AA sarà calcolato in base alla Tabella 2 del tariffario AEM in vigore nel 2018, mentre a partire dall'anno 2019 l'abbonamento annuale delle CA/AA sarà calcolato in base alle utenze B del tariffario in vigore da parte di AEM.

I costi sopportati dall'utente per l'allacciamento degli stabili prima di entrare in regime di CA/AA, la posa dei sistemi di misura ed ogni altra opera e/o servizio relativo alla fornitura di energia, non vengono rimborsati.

¹ Questa norma è congruente con le disposizioni della OAEI (vedi per estensione art. 18 cpv. 2) e esclude disparità di trattamento tra utenti e sovvenzioni trasversali (copertura degli oneri per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della CA/AA, che altrimenti, (desolidarizzazione) sarebbero caricati sulla tariffa lavoro dell'insieme degli utenti del comprensorio)

10. Contestazione di ordine giuridico

Contro il presente Regolamento è data facoltà di ricorso alla EICom, Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Questa facoltà è data negli stessi termini anche per eventuali emendamenti successivi.

Per ogni altra controversia giuridica riguardante i rapporti fra i contraenti, le parti eleggono il foro esclusivo della Pretura del Distretto di Lugano.

11. Clausola finale

Per tutto quanto non disciplinato in questo regolamento fanno stato la Legge federale sull'energia (LEne) e la relativa ordinanza (OEn), nonché il Regolamento di fornitura dell'energia elettrica di AEM SA e il Regolamento sugli allacciamenti di AEM SA.